

Amministrazione Provinciale di Campobasso

Via Roma, 47
Campobasso (CB)

Schema di Polizza
TUTELA LEGALE

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
- **Broker** Il Broker affidatario del servizio da parte della Provincia di Campobasso: ATI Assidea&Delta srl / Aon SpA
- **Contraente** Provincia di Campobasso, che stipula il presente contratto assicurativo.
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
DI TUTELA LEGALE**

Art. 1 (Oggetto dell'Assicurazione)

La Società, nella tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Campobasso, di seguito denominato Ente, assicura l'assistenza in sede processuale ai suoi Dipendenti e Amministratori che si trovassero implicati, in conseguenza di atti, fatti e/o omissioni connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'esecuzione del mandato, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio.

Inoltre si conviene che la Società assicura il rimborso delle spese di giudizio dovute dagli Assicurati all'avversario in caso di soccombenza.

La garanzia non sarà operante:

- se l'Assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso, salvo il caso in cui sia assolto in primo grado con sentenza passata in giudicato; anche nei casi di sentenza assolutoria non passata in giudicato, la prestazione assicurativa si intende limitata alle sole spese di assistenza giudiziaria di primo grado;
- se l'Assicurato risulta perseguito per reato gravemente colposo, salvo il caso in cui sia assolto con sentenza passata in giudicato;
- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio, alle mansioni ovvero alle competenze di mandato dell'assicurato;
- se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente (Ente) e gli Assicurati, non è considerato, di per sé, conflitto d'interesse, la costituzione in giudizio del Contraente contro gli Assicurati. Nei casi di sentenza assolutoria, comunque non sussiste conflitto d'interesse.

Art. 2 (Efficacia della garanzia)

La Società assume a proprio carico gli oneri previsti dal presente contratto per:

1. i procedimenti inerenti atti, fatti e/o omissioni verificatisi durante il periodo di assicurazione e denunciati entro 60 mesi dalla scadenza del contratto.
2. a partire dal 31.12.2007 per i procedimenti inerenti atti, fatti e/o omissioni verificatisi dal 31.12.2002 e denunciati entro 60 mesi dalla scadenza del contratto.

Si conviene tra le parti che, qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima violazione della legge.

Art. 3 (Massimale)

Il massimo indennizzo per sinistro è pari a € 25.000,00 (venticinquemila), elevato a € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 4 (Limiti e sottolimiti di indennizzo)

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento rispetto al massimale di cui al precedente art. 3. Tuttavia la garanzia potrà essere assoggettata a limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 5 (Franchigie e/o scoperti)

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società. Tuttavia l'indennizzo potrà essere pagato dalla Società previa

detrazione di una franchigia e/o di uno scoperto - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 6 (Estensione territoriale)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli Stati europei o extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Art. 7 (Gestione della vertenza – Libera scelta del legale)

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare, entro i 60 giorni successivi alla denuncia del sinistro, una bonaria definizione della controversia.

Presentata alla Società la denuncia di sinistro, l'Assicurato non potrà dare corso, di propria iniziativa, a nessuna azione, né addivenire alla definizione delle vertenze senza la preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso di spese, competenze e onorari sostenuti dalla Società.

Trascorso tale termine senza che sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato, per l'ulteriore tutela dei suoi interessi e sempre che la controversia presenti possibilità di successo, ovvero sia necessaria una difesa penale, indicherà alla Società il nominativo di un Legale che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente alla controversia, al quale egli desidera che venga affidata la difesa. In mancanza di ciò, alla designazione del legale, provvederà la società.

L'incarico professionale al Legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto Legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o penale, l'Assicurato potrà provvedervi per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelli in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa.

Art. 8 (Documenti necessari alla prestazione della garanzia e oneri fiscali)

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 9 (Liquidazione dei danni e delle spese)

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva competenza della Società, ad esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe e le ammende, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione delle sentenze.

Art. 10 (Costituzione del premio – Denuncia dei dati consuntivi)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando la quota pro capite per assicurato per il numero degli assicurati indicati come di seguito specificato:

- N. 1 Presidente € _____
- N. 8 Assessori € _____ (pro capite)
- N. 11 Dirigenti € _____ (pro capite)
- Premio per "colpa grave" ad adesione € _____ (pro capite)
- Premio imponibile annuo complessivo:
- Imposte:

- Premio lordo annuo complessivo:

e da una regolazione attiva, passiva o nulla da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

L'Ente, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo il numero effettivo degli assicurati riferiti a tale periodo.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

ADESIONE FACOLTATIVA GARANZIA "COLPA GRAVE"

A parziale deroga dell'art.1, a fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato, previa compilazione e sottoscrizione del Modulo di Adesione, la presente assicurazione si intende estesa alla "colpa grave".

Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero dell'Agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 14:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 100 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- c) entro 100 giorni successivi alla presentazione delle appendici di regolazione del premio l'eventuale conguaglio di cui al precedente art. 10;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente a condizione che gli estremi dell'atto vengono comunicati alla Società con le modalità previste dal successivo art. 14.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 12 (Procedure per la gestione dei sinistri)

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

A. Adempimenti a carico della Società

1. La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare, entro i 60 giorni successivi alla denuncia del sinistro, una bonaria definizione della controversia.
2. Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

B. Adempimenti a carico dell'Ente

1. I sinistri debbono essere denunciati dall'Ente entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.
2. La denuncia dovrà contenere tutte quelle indicazioni che consentano la più ampia comprensione della controversia.
3. Si richiamano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

4. L'Ente dovrà altresì far pervenire alla Società, nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento, eventuali documenti giudiziari (quali citazioni, avvisi di reato, atti processuali), comunicazioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento.

Art. 13 (Osservazione del bilancio tecnico)

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza mensile, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo unitamente all'aggiornamento di quelli non ancora definiti, secondo le seguenti informazioni:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- Data della notifica della controversia;
- Cognome e nome del dipendente coinvolto;
- Autorità giudiziaria competente;
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

Art. 14 (Forma delle comunicazioni)

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovrà tenersi a mezzo lettera raccomandata A.R. E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o della posta elettronica. In quest'ultima evenienza il ricevente dovrà dare un riscontro di conferma per telefax o posta elettronica al mittente. Le comunicazioni potranno avvenire anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 23.

Art. 15 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri)

L'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi relativi ai sinistri. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso poi che vi sia stata connivenza con i terzi danneggiati o ne siano state favorite le pretese, decadono i diritti del contratto.

Art. 16 (Facoltà di recesso)

Avvenuto il sinistro e fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 17 (Rinuncia alla rivalsa)

La Società dichiara di rinunciare a favore del Contraente (Ente), all'azione di rivalsa nei confronti degli assicurati di cui al precedente art. 1.

Art. 18 (Tasse – Imposte)

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 (Durata del contratto)

Il contratto ha decorrenza alle ore 24:00 del 31/12/2007 alle ore 24:00 del 31/12/2010, quand'esso cesserà, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

All'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza. E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre, la Società si impegna, su richiesta del contraente, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale,

a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza

Art. 20 (Riferimento al Codice Civile – Foro Competente)

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente

Art. 21 (Buona Fede)

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 22 (Coassicurazione e Delega)

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 23 (Gestione del contratto)

L'Ente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi del D. Lgv 209/2005 (ex Legge 28 novembre 1984 n. 792), all'ATI ASSIDEA&DELTA Srl / Aon SpA, Via Insorti d'Ungheria 26, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo di cui alla D. Lgv 209/2005 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 11 (Pagamento del premio e termini di rispetto)
- Art. 12 (Procedure per la gestione dei sinistri)
- Art. 13 (Osservazione del bilancio tecnico)
- Art. 16 (Facoltà di recesso)
- Art. 21 (Buona fede)
- Art. 22 (Coassicurazione e Delega)
- Art. 23 (Gestione del Contratto)

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
